



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1952 del 14/09/2017

Classifica: **010.02.01**

Anno **2017**

(6821427)

<i>Oggetto</i>	IMPOSIZIONE DELL'OBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA ALLA SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - LOTTO 3 - PER IL PERIODO 15.09.2017 - 30.09.2017 - CIG 6919557712.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL
<i>Riferimento PEG</i>	845
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

BREST

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- in attuazione del D.Lgs. n. 422/1997 ss.mm., che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Toscana con Legge n. 42/1998 e ss.mm. ha disposto circa le attribuzioni delle funzioni amministrative di competenza della Provincia e del Comune;
- con Legge n. 65/2010, che modificava la Legge Regionale n. 42/1998 ss.mm., la Regione ha deciso di individuare un unico lotto per l'intero territorio della Regione da affidarsi, con procedura ad evidenza pubblica, ad un unico gestore;
- in considerazione di quanto esposto ai precedenti punti, si è reso impossibile procedere, da parte della Provincia di Firenze, allo svolgimento della procedura concorsuale relativa all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per i lotti del bacino provinciale, con esclusione del Circondario Empolese Valdelsa, alla scadenza in data 30 settembre 2010 dei contratti di servizio sottoscritti nell'anno 2005;
- che dal 1° ottobre 2010 la continuità dei servizi di trasporto pubblico è stata garantita mediante l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio ai sensi dell'art 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che consente all'Autorità

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1952 del 14/09/2017

competente degli Stati membri di “*prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione*” e precisa che “*i provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizi pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore ai due anni*”;

- per la regolamentazione dei rapporti fra la Provincia ed i Comuni Lotti n. 2 e 3 era stato sottoscritto, in data 21/09/2010, il “*Protocollo di intesa per l’esercizio associato dei poteri di imposizione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto locale su gomma*” e in tale sede i Comuni avevano delegato la Provincia di Firenze a provvedere all’imposizione degli obblighi anche per le linee e i servizi di loro competenza per il biennio di cui al citato art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e in tale sede i Comuni hanno quindi stanziato le risorse programmate;
- alla data del 30 settembre 2012, di scadenza del biennio di cui all’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, essendo ancora in itinere la predisposizione da parte della Regione Toscana degli atti di gara per l’affidamento del servizio ad un unico gestore su base regionale, si continuava a garantire il servizio tramite atti adottati ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, alla luce anche del parere della Commissione Europea (MOVE/A5/PC/rd-2012-1498867) sull’interpretazione dell’art. 5 del Reg. CE 1370/2007 e dal quale si evince “*un margine di flessibilità riguardo al periodo di utilizzo dei provvedimenti previsti dal citato Regolamento, permanendo determinate condizioni emergenziali come nel caso specificato e non riportando specifica censura rispetto alla nostra esplicita indicazione sul superamento del termine*”;
- che in data 1 novembre 2012 si sottoscriveva tra la Provincia e i Comuni la convenzione rep. 258 per la gestione associata del servizio, nelle more della gara regionale, e con delega a questo Ente di proseguire nell’adozione di atti di imposizione del servizio ai sensi dell’art. 5 comma 5 del citato Regolamento CE 1370/2007;

DATO ATTO:

- che la procedura della gara indetta dalla Regione Toscana per l’individuazione del gestore unico è ancora ad oggi in itinere e che sussiste l’esigenza di non interrompere il servizio pubblico di trasporto e dunque la necessità di adottare un nuovo provvedimento di imposizione dell’obbligo di esercire il servizio all’attuale gestore, in quanto altre forme di affidamento non sono consentite e/o possibili essendo detto gestore l’unico operatore in possesso dei mezzi, del personale e dei beni necessaria per garantire il servizio;
- che con L.R. Toscana n. 77 del 24.12.2013, all’art. 68 è stato previsto che “*Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità (...) il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 Dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico*”;
- che a norma degli articoli 4 e 5 del sopracitato Regolamento CE 1370/2007 gli atti di imposizione dell’obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire in anticipo in modo obiettivo trasparente i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione non possa superare l’importo necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originari dall’assolvimento dell’obbligo di servizio, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall’operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;
- che per il periodo 15-30 settembre 2017, si confermano in via provvisoria gli importi delle compensazioni corrisposte nell’anno 2016, senza alcuna maggiorazione, nelle more di determinare sulla base del bilancio 2016 della Scarl la congruità delle stesse, come da istruttoria in corso;

VISTO il Regolamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 Gennaio 2015 sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni sul regolamento UE n. 181/2011 che

modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

RICHIAMATO il Decreto della Regione Toscana 8296 del 7/06/2017 con il quale sono state assegnate le risorse per il trasporto pubblico locale in favore degli Enti Locali per il mese di settembre 2017;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2017/M/02292 del 29/03/2017 avente ad oggetto “TRAMVIA LINEA 3- provvedimenti di traffico nelle seguenti strade: Piazza della Stazione, Piazza Adua, Piazza dell’Unità Italiana, Largo Fratelli Alinari, Via Nazionale, Via Fiume, Via Valfonda, Viale Strozzi, Piazzale Bambini e Bambine di Beslan, Via Ridolfi e proroga parziale det. 1991/2017 e proroga det. N. 2099/2017 – Ing. Tommaso Cacciaguerra per conto di Consorzio Integra”, consultabile sul sito internet del Comune di Firenze - Albo pretorio on line;

VISTO il verbale della Commissione per la gestione associata del servizio TPL in data 26 maggio 2017, dal quale risulta che a seguito della riorganizzazione del servizio da parte della Scarl, con incremento di nuovi turni di lavoro, resisi necessari a seguito della cantierizzazione di cui al provvedimento sopra citato del Comune di Firenze, è stato concordato un incremento della compensazione a Km per alcune linee esercite dalla Scarl;

VISTO l’atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67 del 31/12/2015 e s.m., con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto rientra nelle competenze gestionali del sottoscritto Dirigente ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007;
- l’art. 29 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di imporre alla Società consortile a responsabilità limitata Autolinee Chianti Valdarno con sede in Firenze, in Viale dei Cadorna 105, Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Firenze 05482680484 e per essa al suo legale rappresentante, l’obbligo di svolgere il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma, nell’area definita “Chianti Valdarno - lotto 3” della Città Metropolitana di Firenze. L’obbligo è imposto sulla base delle attuali quote di produzione del servizio da parte delle società consorziate. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana.

L’obbligo è imposto con i contenuti ed agli effetti di cui alle disposizioni che seguono, dalle quali restano disciplinati i rapporti tra la Città Metropolitana di Firenze e la Società destinataria del suddetto obbligo.

Articolo 1

Durata dell’obbligo

1.- L’obbligo è imposto con decorrenza dal **15-09-2017** e fino al **30-09-2017**.

Articolo 2

Programma di esercizio

1.- Il servizio deve essere svolto nel rispetto del programma di esercizio come da Allegati 1 (Città Metropolitana di Firenze), 2 (Greve in Chianti-Figline Valdarno) e 3 (Impruneta) conformemente alle disposizioni impartite dal Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze. Il dettaglio delle corse e degli orari sarà redatto secondo il formato dell’Osservatorio Regionale.

- 2.- Il programma tiene conto delle modifiche di percorso delle linee extraurbane nell'area Piazza Stazione - Via Valfonda.
- 3.- Le modifiche al programma di esercizio, temporanee o definitive, anche su proposta della Società consortile, devono essere autorizzate dalla Città Metropolitana di Firenze unitamente alle modalità di informazione al pubblico, e sono valutate in termini di percorrenze per tipologia di servizio. La progettazione esecutiva delle modifiche sarà effettuata dalla Società consortile. I percorsi e le fermate saranno verificati in contraddittorio tra gli organi tecnici della Città Metropolitana, della Società Consortile e delle Amministrazioni Comunali interessate.
- 4.- Gli importi unitari per tipologia di servizio ai fini della valutazione economica delle modifiche del programma di esercizio sono quelli indicati all'art. 5 comma 2.
- 5.- Le modifiche temporanee del servizio dalle quali derivino incrementi o riduzioni, fra loro non compensati, comportano variazione della compensazione di cui all'art 5 comma 1 del presente atto, in aumento o in diminuzione, solo e per la parte che superi il limite del 2 per cento del prodotto espresso in km. Tale franchigia è calcolata distintamente per ciascuna tipologia di servizio. Incremento o decurtazione della compensazione sono determinati in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio.
- Rientrano nella franchigia del 2% e dunque vanno a compensare gli eventuali incrementi del servizio le minori percorrenze dovute ai guasti alle vetture, ove il servizio venga ripristinato nel termine di due ore, o ad incidenti occorsi a mezzi della Scarl.
- 6.- Eventi straordinari e imprevedibili, tali da comportare variazioni del programma di esercizio del servizio, devono essere immediatamente comunicati dalla Società consortile alla Città Metropolitana di Firenze. In attesa delle determinazioni della Città Metropolitana di Firenze, la Società è tenuta:
- a) ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;
 - b) ad assicurare un'adeguata informazione dell'utenza secondo le modalità di cui all'**Allegato 5** dell'atto dirigenziale n. 4100/2010;
 - c) a fronteggiare comunque, mediante corse aggiuntive, ad ogni eventuale afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori.
- 7.- La Città Metropolitana di Firenze comunicherà alla Società consortile tutti i fatti posti in essere o autorizzati dalla stessa, ovvero portati formalmente a sua conoscenza da parte di altri enti, che impediscano la regolare esecuzione del servizio. La comunicazione viene effettuata almeno cinque giorni prima del verificarsi del fatto, o comunque al momento della sua conoscenza, definendo contestualmente le variazioni del programma di esercizio.
- 8.- La Società consortile è tenuta a mantenere in vigore la Carta dei servizi adottata in qualità di attuale gestore dei servizi oggetto del presente atto e ad aggiornarla dandone ampia informazione al pubblico.

Articolo 3

Sciopero

- 1.- In caso di proclamazione di sciopero, la Società consortile deve tempestivamente avvertire la Città Metropolitana di Firenze e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- 2.- In caso di sciopero del proprio personale la Società è tenuta a garantire ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni ritenute indispensabili di cui al programma di esercizio come da articolo 2) del presente atto e a riportare tali prestazioni, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi.
- 3.- La compensazione spettante alla Società è ridotta sulla base delle percorrenze non effettuate valutate in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio di cui all'art. 5 comma 2 del presente atto.

Articolo 4

Continuità del servizio

- 1.- Fatti salvi i casi di forza maggiore, quelli disposti dalle Autorità per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblici e quanto disposto dall'art. 3, la Società non può interrompere né sospendere il servizio.
- 2.- Nel caso di violazione del divieto di cui al primo comma, sono a carico della Società i costi sopportati dalla Città Metropolitana di Firenze per assicurare l'effettuazione del servizio. Negli altri casi di interruzione o sospensione del servizio, si applica il precedente art 2 comma 4.

Articolo 5

Compensazione degli obblighi di servizio pubblico e integrazione tariffaria

1.- L'importo stimato da erogare a titolo di compensazione per l'effettuazione del servizio come da Allegati 1, 2 e 3 nel periodo oggetto di imposizione, è pari a complessivi **Euro 307.646,13** oltre IVA 10%, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3 e 4.

2.- La compensazione è calcolata come prodotto tra produzione chilometrica e prezzi unitari per tipologia di servizio. La produzione chilometrica sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dalla Società e positivamente verificate dalla Città Metropolitana in sede di conguaglio. Al fine dell'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, gli importi unitari della compensazione, al netto di IVA, sono così stabiliti:

- servizio urbano debole Euro 1,25406
- servizio extraurbano Euro 1,66136
- servizio extraurbano debole Euro 1,39340
- servizio Greve in Chianti - Figline Valdarno Euro 1,76000
- servizio a favore del Comune di Impruneta Euro 1,66136 / Euro 1,76000

2 bis.- Per le linee:

350A Rignano sull'Arno-Pontassieve-Firenze

354A Figline-Lucolena-San Polo-Firenze

365A Gaiole-Panzano-Greve (Via Ferrone/via Strada)-Firenze

368A San Fabiano-Montefiridolfi-Mercatale-San Casciano-Firenze

370A Poggibonsi-Barberino V.E.-Tavarnelle-San Donato P. – San Casciano-Firenze

371A San Casciano-Scandicci-Firenze

372A Marcialla-Tavarnelle-San Casciano-Cerbaia-Firenze

la compensazione economica è incrementata di € 0,08822;

3- Il pagamento sarà effettuato dalla Città Metropolitana di Firenze per l'importo stimato di **Euro 307.646,13** oltre Iva 10%

Ai fini del pagamento della compensazione dovuta la Società consortile emetterà:

a) fattura posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari ad **Euro 280.000,00** oltre IVA 10%, a titolo di acconto, **entro il 15 Ottobre 2017** e fattura a saldo **entro il 31 Ottobre 2017**. Il saldo è calcolato mediante conguaglio di quanto dovuto dalla Società consortile a titolo di penali, dei minori importi per riduzioni del servizio, dei maggiori importi per servizi svolti in eccedenza, e tenuto conto della somma già versata dalla Città Metropolitana a titolo di acconto.

4- Il pagamento da parte della Città Metropolitana di Firenze avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo delle fatture, purché siano corredate dai seguenti documenti:

- a) apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi e il pagamento dei salari;
- b) la rendicontazione del servizio effettuato distinto per linea e per tipologia di servizio all'interno di ciascuna linea.

La mancata presentazione alla Città Metropolitana dei suddetti documenti sospende i termini del pagamento, che resta in ogni caso subordinato all'esito positivo della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e alla regolarità dei D.U.R.C. delle aziende facenti parte della Scarl.

5- Gli importi sopra indicati sono determinati quanto ai servizi di cui all'Allegato 1, in via provvisoria, salvo conguaglio, in esito anche ad eventuale nuovo accordo con la Scarl. Gli importi a Km (Euro 1,76000 e 1,66136) per i servizi di cui agli Allegati 2 e 3 sono determinati in via definitiva.

6.- Il calcolo delle somme dovute dalla Società consortile a titolo di penalità ai sensi dell'art. 19, verrà effettuato in sede di conguaglio di quanto dovuto a titolo di compensazione.

7- Alla Società consortile destinataria dell'obbligo di servizio pubblico, oltre all'importo di cui al comma 1, spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sui servizi oggetto del presente atto. Ad essa spettano anche tutti gli altri ricavi derivanti da attività compatibili con il presente atto e con lo

svolgimento del servizio; è tenuta a mettere a disposizione, per una campagna promozionale della durata di quindici giorni, spazi espositivi sui mezzi e sugli impianti nonché spazi espositivi fissi sui mezzi e sugli impianti aperti al pubblico per informazioni che saranno definite dalla Città Metropolitana stessa. Dei proventi di cui al presente comma si tiene conto nell'eventualità di dover verificare l'idoneità dell'importo di cui al comma 1 ad assicurare l'equilibrio economico della gestione.

8- Richieste di riesame delle condizioni di compensazione degli obblighi di servizio pubblico imposti dal presente atto, relative ad eventi non prevedibili tali da determinare un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo suscettibile di incidere sull'equilibrio economico del gestore, sono sottoposte alla Città Metropolitana che ne valuta l'ammissibilità entro 30 giorni. Eventuali variazioni nella ripartizione delle quote di produzione del servizio tra le società consorziate, qualora comportino una riduzione dei costi, daranno luogo alla revisione di quanto dovuto al gestore a titolo di compensazione.

9- Per l'espletamento dei servizi oggetto degli obblighi di servizio pubblico nient'altro è dovuto alla Società consortile a cui i medesimi sono imposti, oltre a quanto previsto dal presente atto fatti salvi: il reintegro delle somme relative ad agevolazioni tariffarie ed a riduzioni imposte unilateralmente, le eventuali richieste giudicate ammissibili ai sensi del precedente comma 9, e i provvedimenti di autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali destinati direttamente o indirettamente ai servizi oggetto del presente atto oppure alla aziende esercenti.

Articolo 6

Sistema tariffario

1.- Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente atto è definito nell'Allegato 2 dell'Atto Dirigenziale n. 1205/2011, nell'Atto Dirigenziale n. 32 del 04/01/2012, nell'Atto Dirigenziale n. 1809/2017, allegato al presente atto, che istituisce un sistema tariffario integrato con gli Ambiti Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve delle rete debole con decorrenza dal 15/09/2017, e nell'Atto Dirigenziale n. 1880/2017 relativo al titolo di viaggio riservato agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori dei lotti 2 e 3 della Città Metropolitana (abbonamento scolastico).

Articolo 7

Beni da utilizzare nell'espletamento del servizio

1.- La Società consortile, per l'esercizio del servizio prescritto dal presente atto, utilizza i beni strumentali elencati nell'Allegato 8 all'atto dirigenziale n. 4099/2010, che avrebbe dovuto trasferire al nuovo gestore ai sensi dell'art 14 del contratto sulla cui base ha esercitato il servizio fino al 30/09/2010, come integrati con comunicazione del 01/10/2012. La Società è tenuta a rispettare le prescrizioni stabilite dal suddetto Allegato 8 e ad assicurare il mantenimento dei beni in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo.

2.- Sui mezzi e sugli impianti di servizio al pubblico devono essere riportate etichette ben visibili, da non confondersi con altre scritte ed immagini, riportanti il logo della Città Metropolitana di Firenze e la denominazione "Autolinee Chianti-Valdarno".

3.- In caso di perimento di un bene "essenziale" ex art 16 comma 2 L.R. 42/98, la Società consortile è tenuta a sostituirlo con beni aventi analoghe caratteristiche di qualità e funzionalità in modo tale da non pregiudicare gli standard di qualità esistenti quanto a numero di mezzi dotati a) di impianto di climatizzazione, b) di accessibilità facilitata e per le persone disabili, c) a basso o nullo impatto ambientale.

4.- Per lo svolgimento di servizi con origine e/o destinazione da e per altri bacini della Città Metropolitana di Firenze e di competenza amministrativa di altre Province ed Enti locali, è consentito l'utilizzo indifferenziato di mezzi, impianti e personale su tratte interessate da reti/servizi appartenenti a lotti diversi.

Articolo 8

Cessione dei beni al termine di esercizio del servizio

1.- Ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della L.R. 42/98, la Società consortile, al termine di esercizio del servizio, è tenuta a trasferire al nuovo gestore i beni essenziali che saranno individuati dalla Città Metropolitana di Firenze, prima della scadenza di tale termine, sulla base delle trasformazioni del servizio intervenute in corso e dell'effettivo utilizzo dei veicoli.

2.- Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R. 42/98, i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici devono essere comunque messi a disposizione del nuovo gestore nelle forme e con le modalità definite nel provvedimento di finanziamento.

Articolo 9

Controllo dell'Amministrazione sullo stato di manutenzione dei beni

- 1.- La Società consortile è tenuta ad effettuare i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili già indicati dall'Allegato 8 all'atto dirigenziale n. 4099/2010.
- 2.- Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione è verificato dalla Città Metropolitana di Firenze ed è sanzionato con le penali di cui all'Allegato 2 all'atto dirigenziale n. 308 del 31 gennaio 2011.
- 3.- Al termine dell'esercizio del servizio da parte della Società consortile, la Città Metropolitana di Firenze si riserva di sottoporre a perizia i mezzi acquistati nell'arco di validità del contratto con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati.

Articolo 10

Personale

1. Il personale addetto al servizio, aggiornato al 30.06.2017, risulta dalla comunicazione trasmessa in data 28 Luglio 2017.
2. La Società consortile è tenuta all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferroviari e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. Essa deve autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 alla Città Metropolitana di Firenze, con cadenza mensile, l'avvenuto pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali; la Città Metropolitana si riserva di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni ricevute.
3. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 2, la Città Metropolitana di Firenze, sospende l'erogazione degli importi dovuti a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ed assegna alla Società inadempiente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove tale regolazione non avvenga nel termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali previste per questa ipotesi, la Città Metropolitana di Firenze provvede in luogo della Società consortile rivalendosi su quanto dovuto a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
4. La Società consortile è tenuta a rendicontare l'utilizzo del personale nei modi già indicati dall'**Allegato 10** all'atto dirigenziale n. 4099/2010, al termine dell'esercizio del servizio oggetto del presente atto, a provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 18 bis della L.R. 42/98 relativi alle procedure per il trasferimento del personale all'impresa subentrante nella gestione del servizio.

Articolo 11

Sistema procedurale ed informativo della regolarità e diario giornaliero della regolarità

- 1.- Sono confermate le informazioni da raccogliere e codificare nel Diario giornaliero della regolarità come indicate dall'**Allegato 11** all'atto dirigenziale n. 4099/2010.
- 2.- La Società consortile è tenuta a mantenere in essere il sistema procedurale ed informativo dell'esercizio e dunque:
 - a) a tenere aggiornata presso i propri uffici la contabilità giornaliera degli scostamenti rispetto al programma di esercizio, con relative motivazioni, ai fini della compilazione del documento denominato "Diario giornaliero della regolarità" di cui al comma 3;
 - b) a trasmettere al sistema informativo della Città Metropolitana di Firenze, per via telematica, le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera e mensile;
 - c) a pre calcolare la compensazione dovuta in base al servizio effettivamente svolto in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
- 3.- La Società consortile è tenuta a compilare e conservare presso la sede aziendale il documento denominato "Diario giornaliero della regolarità". Nel diario giornaliero della regolarità sono raccolte tutte le informazioni di cui ai commi 1 e 2. Il diario giornaliero della regolarità è messo a disposizione del personale della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni interessati al servizio, per la visione

diretta ed immediata sia del dato di produzione giornaliero che del dato periodico cumulato espresso in chilometri ed ore di servizio. La Società consortile deve trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento, il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

4.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del sistema procedurale ed informativo della regolarità ed il Diario giornaliero della regolarità devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell'Osservatorio regionale della mobilità e devono adeguarsi alle indicazioni del Regolamento di cui all'art 23 della L.R 42/98.

Articolo 12

Diario di bordo

1.- La Società consortile è tenuta a compilare il modulo denominato "Diario di bordo" da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l'effettuazione del turno macchina e/o del turno autista. Per quanto concerne le informazioni da raccogliere e codificare nel "Diario di bordo", nonché le modalità di trasmissione delle stesse, si conferma quanto già indicato nell'**Allegato 11** all'atto dirigenziale n. 4099/2010.

2.- Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio, ed è firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.

3.- Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l'effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sull'adempimento delle prescrizioni oggetto del presente atto e sulle prestazioni rese all'utente (controllo per eccezioni).

4.- La Società consortile è tenuta a conservare presso la sede di ciascuna azienda consorziata le scritture relative al Diario di bordo. Detto documento deve rimanere a disposizione del personale incaricato dalla Città Metropolitana di Firenze, sia a bordo che presso la sede di ciascuna azienda consorziata.

5.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del Diario di Bordo devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell'Osservatorio Regionale della Mobilità e si dovranno adeguare alle indicazioni del Regolamento di cui all'articolo 23 della L.R. 42/98.

Articolo 13

Standard di qualità

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, la Società consortile è tenuta a rispettare gli standard minimi già stabiliti nell'Allegato 12 dell'atto dirigenziale n. 4099/2010 in relazione ai seguenti fattori:

- a) Informazione alla clientela;
- b) Regolarità del servizio;
- c) Comfort del viaggio a bordo e sul percorso;
- d) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi ed a terra;
- e) Aspetti relazionali;
- f) Servizi aggiuntivi a bordo ed a terra;
- g) Attenzione all'ambiente.

Articolo 14

Sistema di monitoraggio delle prestazioni

1.- La Società consortile è tenuta ad effettuare il monitoraggio quantitativo dei seguenti indicatori di qualità:

- a) sicurezza dei mezzi;
- b) sicurezza del personale e degli utenti;
- c) diffusione dei punti di vendita sul territorio;
- d) distanza media tra le fermate;
- e) accessibilità delle fermate e delle stazioni;
- f) diffusione sonora a bordo;
- g) dispositivi "pilot light" per non vedenti;
- h) attrezzature e servizi aggiuntivi a bordo e a terra;
- i) accessibilità ed utilizzo titoli di viaggio;

- j) climatizzazione vetture;
 - k) sistemi ed attrezzature per la protezione ambientale.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1, unitamente ad un rapporto sul rispetto degli standard di cui all'articolo 13 sono trasmessi alla Città Metropolitana di Firenze **entro il 30 Novembre 2017**.

Articolo 15

Obblighi e modalità di comunicazione

- 1.- La Società consortile è tenuta a trasmettere alla Città Metropolitana, quindici giorni prima della scadenza del termine di cessazione del servizio, i seguenti elenchi:
 - a) l'elenco dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, comprensivo dei mezzi di scorta, e l'elenco degli impianti di deposito e di rete utilizzati nell'espletamento del servizio con le modalità già previste dall'Allegato 8 all'atto dirigenziale n. 4099/2010;
 - b) l'elenco del personale impiegato nel servizio con le modalità già previste dall'Allegato 10 all'atto dirigenziale n. 4099/2010.
2. Con nota del 05/08/2015 prot. 417742 è stato comunicato da parte della Scarl, il nominativo del Responsabile dell'esercizio nella persona dell'Ing. Andrea Ferrari, il quale ha l'obbligo a garantire reperibilità e potere di intervento per tutto l'arco di svolgimento quotidiano del servizio.
- 3.- La Società consortile è tenuta a comunicare alla Città Metropolitana di Firenze, con le modalità di cui agli **Allegati 8 e 10** sopra citati, le variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- 4.- In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente atto d'obbligo da parte della Scarl, dovrà essere presentato, a bilanci approvati, da parte delle aziende consorziate, il Bilancio economico consolidato delle attività afferenti al trasporto pubblico locale, redatto sulla base di documentati principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati per una corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi.

Articolo 16

Obblighi della Città Metropolitana di Firenze

1. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a non autorizzare servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli oggetto del presente atto e a definire condizioni di eventuale autorizzazione dei servizi atte ad escludere possibili situazioni di concorrenzialità, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. Toscana n. 42/98 come novellato con L.R. n. 69/2012.

Articolo 17

Assicurazioni

- 1.- La Società consortile deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente atto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio.
- 2.- E' a carico esclusivo della Società ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone involontariamente o per fatti dolosi, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. La Città Metropolitana di Firenze è da intendersi sollevata e garantita da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo 18

Sub-affidamento del servizio

- 1.- La Società consortile in caso di sub-affidamento del servizio, è tenuta al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 26 del contratto rep. 18878/2005 di affidamento del servizio. - La Società rimane in ogni caso unica responsabile del servizio nei confronti della Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 19

Penalità

1.- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della L.R. 42/98, il mancato rispetto, per cause imputabili alla Società consortile, degli obblighi previsti nel presente atto comporta l'applicazione delle penalità previste dall'**Allegato 2** all'atto dirigenziale n. 308 del 31/01/2011.

Articolo 20

Vigilanza ed applicazione delle penali

1.- Fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. 42/98, la Città Metropolitana di Firenze provvede ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente atto. La Società consortile è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

2.- Le violazioni riscontrate sono contestate tempestivamente dalla Città Metropolitana di Firenze alla Società consortile, la quale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Città Metropolitana proprie osservazioni. La Città Metropolitana entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni, la notifica della penalità deve avvenire entro 50 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Società consorziata.

Articolo 21

Sicurezza

1- La Società consortile deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro a sensi del D.Lgs n. 81/2008 e della Legge Regionale n. 37/2008. Tale obbligo è esteso alle imprese subaffidatarie di cui all'art. 18.

Articolo 22

Comunicazioni

1.- Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente atto devono essere formulate alla Direzione Mobilità e T.P.L. della Città Metropolitana per iscritto anche via Pec, fax al n. 0552760703 o via e-mail congiuntamente ai seguenti indirizzi:

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it

osservatorio.trasporti@cittametropolitana.fi.it.

Articolo 23

Disposizioni di rinvio

1.- Oltre a quanto previsto dal presente atto, la Società consortile è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale 31.7.98, n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, al Regolamento previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 31.7.98, n.42 e successive modificazioni, alla Deliberazione C.R. 19.12.2001, n. 246 "Schema tipo della carta dei servizi dei trasporti", nonché agli atti di programmazione previsti dalla L.R. 42/98.

2.- Le conseguenze, che ciascuna norma emanata successivamente alla data di emanazione del presente atto dovesse produrre sull'equilibrio economico della gestione del servizio, dovranno essere valutate ai sensi del comma 12 dell'art 5.

DISPONE

- la notifica del presente atto alla Società consortile a responsabilità limitata Autolinee Chianti Valdarno con sede in Firenze, in Viale dei Cadorna 105 e per essa al suo legale rappresentante,
- la trasmissione del presente atto alla Regione Toscana e ai Comuni sottoscrittori del Protocollo d'intesa in cui premessa.

COMUNICA

che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica per vizi di legittimità.

Firenze **14/09/2017**

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL
- AMBITO TPL

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”